

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico




**Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) Srl
IRCCS**

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER PER L'APPALTO DEI LAVORI
"NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO
TECNOLOGICO"**


CIG: 83132105E9

CUP: E48I17000040009



INDICE

PREMESSA.....	3
ART. 1 - SOPRALLUOGO.....	4
ART. 1BIS - REGISTRAZIONE DELLE DITTE.....	5
ART. 2 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI.....	6
ART. 3 - COMUNICAZIONI E ACCESSO.....	6
ART. 4 – OGGETTO.....	7
ART. 5 – VALORE DELL’APPALTO.....	7
ART. 6 - SUBAPPALTO.....	9
ART. 7 - DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO.....	10
ART. 8 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
ART. 9 - REQUISITI RICHIESTI, PENA ESCLUSIONE, PER LA PARTECIPAZIONE.....	11
ART.10 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	13
ART. 11 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	15
ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	15
ART. 13 – GARANZIA PROVVISORIA.....	26
ART. 14 - AVVALIMENTO.....	28
ART. 15 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE.....	29
ART. 16 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.....	32
ART. 17 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.....	35
ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	38
ART. 19 - OBBLIGHI E SPESE DI PUBBLICITÀ.....	39
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI/NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI.....	39
ART. 21 - FORO COMPETENTE.....	42
ART. 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	42
ART. 23 - NORME DI RINVIO.....	42



PREMESSA

Con riferimento al bando di gara inviato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 62 del 01/06/2020), l'Irsts s.r.l. IRCCS in qualità di stazione appaltante (S.A.), con provvedimento a contrarre (ai sensi dell'art. 32, comma 2, Dlgs 50/2016) prot. 4195 del 26.05.2020, esecutivo ai sensi di legge, ha indetto la seguente procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da esperire con le modalità di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice degli appalti) per l'affidamento dei lavori in oggetto.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del D.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i., messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercenter-ER.

Per l'espletamento della presente gara l'Irsts s.r.l. IRCCS si avvale del Sistema Informatico regionale per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito : <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> d'ora in poi "Sito". Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo "REGISTRAZIONE DELLE DITTE" del presente Disciplinare di gara.

Conformemente a quanto previsto all'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Estremi validazione progetto (art. 26 D.Lgs 50/2016): il progetto validato in data 24.04.2020 (in atti con prot 0003217/2020 del 23/04/2020) dal RUP, è stato approvato con determinazione prot. 3263 del 24.04.2020.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Stazione appaltante: Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) s.r.l. IRCCS via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC).


Luogo di esecuzione dei lavori: via Montanari snc, Meldola (FC).

Ai sensi dell'art. 51, c. 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si precisa che è stato redatto un progetto unitario in quanto il presente progetto non risulta suddivisibile in lotti funzionali, poiché è stata valutata la stretta relazione delle varie lavorazioni e delle forniture per rendere funzionale l'opera nel suo insieme e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

Responsabile del procedimento della procedura in oggetto è il Dott. Americo Colamartini, Direttore del Servizio Tecnico IRST;

Direttore dei Lavori è l'arch. Andrea Ragazzini

Coordinatore della Sicurezza: è l'Ing. Andrea Bassi;



Referente per la pratica amministrativa è il Dott. Emanuele Zavoli (tel. 0543-739175 - e-mail: emanuele.zavoli@irst.emr.it);

Pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- elaborati che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara (documentazione tecnica suddivisa in tre parti)

Sono parte integrante del Disciplinare di Gara i seguenti allegati:

- Domanda di partecipazione (All. A)
- Dichiarazione accettazione documenti (All. B)
- All. C - Attestato di versamento imposta di bollo;
- DGUE (All.D)
- Ulteriori Dichiarazioni Amministrative (All. E)
- Dichiarazione impegno ATI (All. F)
- Dichiarazione ausiliaria (All. G)
- Modello offerta economica (All. H)

Tutta la documentazione di gara è disponibile integralmente sulla piattaforma SATER accessibile dal sito : <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>

Il bando ed il disciplinare sono consultabili anche sul sito dell'IRST: <http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx>

I partecipanti sono tenuti a consultare periodicamente la piattaforma SATER o il sito internet dell'IRST in merito ad ogni successivo riferimento alla procedura di gara.

ART. 1 - SOPRALLUOGO


Per partecipare alla gara, è **FACOLTATIVO** effettuare il **sopralluogo**, presso la sede principale dell'IRST s.r.l. IRCCS, Via P. Maroncelli n. 40 a Meldola (FC) - Ufficio Tecnico per assicurare la piena conoscenza dei luoghi interessati dalle prestazioni (lavori) da realizzare da parte dei concorrenti.

Per consentire una migliore organizzazione del lavoro, i sopralluoghi dovranno essere richiesti con almeno 24 ore d'anticipo previa richiesta a mezzo pec all'indirizzo: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it.

Il sopralluogo verrà effettuato solo nei giorni **15, 16, 18 e 19 giugno 2020 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30.**

La stazione appaltante comunicherà a mezzo pec all'impresa richiedente la data e l'orario di convocazione. In tale sede, con un funzionario dell'ente, verrà effettuata la ricognizione dei luoghi ove verranno eseguiti i lavori.

Potranno effettuare il sopralluogo assistito:



- titolare per le Ditte individuali, legale rappresentante per le Società, munito di copia di un valido documento d'identità e di copia del certificato C.C.I.AA. o attestato SOA o altra documentazione da cui sia desumibile la carica ricoperta;
- direttore tecnico dell'Impresa munito di documento d'identità e di Documentazione da cui sia desumibile la carica ricoperta;
- eventuale procuratore generale o speciale dell'impresa munito di documento d'identità e di copia dell'atto di procura notarile;
- dipendente della ditta avente qualifica tecnica, munito di apposita delega del Legale Rappresentante della Ditta, che attesta che il soggetto delegato è dipendente dell'operatore economico, corredata da copia del documento di identità del delegante e documentazione da cui sia desumibile sia la qualifica del delegante che l'appartenenza del soggetto delegato alla struttura aziendale, il dipendente dovrà inoltre presentare il proprio documento d'identità.

Chi effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di un'Impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3.1.6 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3.1.6 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso; qualora il sopralluogo venga effettuato da una sola impresa del costituendo RTI è necessario obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese non partecipanti al sopralluogo.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato o dal consorzio oppure da tutte le consorziate che saranno dallo stesso indicate come esecutrici.

Si precisa che in caso di R.T.I. o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate in precedenza con riferimento alle imprese singole.

L'avvenuto sopralluogo sarà comprovato da apposito attestato rilasciato da un funzionario dell'ente. (Non occorre inserire nella documentazione amministrativa l'attestato di avvenuto sopralluogo).

La mancata esecuzione del sopralluogo non comporta l'ammissione alla gara.

ART. 1BIS - REGISTRAZIONE DELLE DITTE


Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione al Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito e/o tramite le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito Intercent-ER, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".



ART. 2 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti devono essere inoltrate, entro il giorno e l'ora indicata sul portale tramite il Sistema messo a disposizione per l'espletamento del procedimento. L'Irst s.r.l. IRCCS, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il termine indicato sullo stesso Sistema. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/guide>. Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili a sistema e, inoltre, pubblicate sul sito dell'Irst s.r.l. IRCCS www.irst.emr.it, nella sezione bandi di gara ed avvisi. Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i Chiarimenti inviati e pubblicati.

ART. 3 - COMUNICAZIONI E ACCESSO

A) Comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ottemperanza all'art. 76 commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel corso del procedimento di gara tutte le comunicazioni agli offerenti sono effettuate, da parte della stazione appaltante, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di presentazione dell'offerta, così come previsto dal bando di gara ai sensi dell'art. 76 c.6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento formale la stazione appaltante comunica ai sensi dell'art.76 c.5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- I. l'esclusione agli offerenti esclusi;
- II. l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, a quello che segue in graduatoria, a tutti i partecipanti ammessi e a tutti gli esclusi che abbiano impugnato l'esclusione o che siano ancora nei termini per farlo, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. Tali informazioni saranno pubblicate anche nel profilo committente.

Unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente, la stazione appaltante trasmette i seguenti atti:


- determinazione di aggiudicazione definitiva;
- verbali delle sedute pubbliche;
- verbali della commissione giudicatrice.

Nella comunicazione è altresì indicata la scadenza del termine dilatorio di cui all'art.32 c.9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la stipulazione del contratto e per l'eventuale esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, fatto salvo il caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;

- III. a norma dell'art.76 c.5 lett. c) la decisione della stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto;
- IV. a norma dell'art.76 c.5, lett.d) a tutti i soggetti indicati al punto II), la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.
- V. a norma dell'art.76 c.2-bis, ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

B) Accesso alla documentazione di gara.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, ai sensi dell'articolo 53 c.2 lett.c) del D.Lgs.



50/2016 e s.m.i., la documentazione di gara è ostensibile ai partecipanti solo al momento dell'approvazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante accorda l'accesso nel rispetto dell'art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi". Pertanto, i partecipanti alla gara devono di norma presentare istanza scritta di accesso alla stazione appaltante, secondo le modalità previste dalla Legge 241/1990 e relativo Regolamento (D.P.R. 184/2006).

In ogni caso, la stazione appaltante valuta discrezionalmente se l'accesso alla documentazione richiesta sia ammissibile, tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 184/2006.

ART. 4 – OGGETTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento dei lavori di realizzazione del "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative necessarie, delle strutture, dei materiali e della manodopera. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Nell'allegato Capitolato Speciale sono descritte le prestazioni richieste e le modalità di esecuzione delle stesse.

ART. 5 – VALORE DELL'APPALTO

- **L'importo complessivo dell'appalto**, compresi gli oneri per la sicurezza di cui al D. lgs. 81/08, IVA esclusa: **€ 2.230.205,02**

- **Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 30.000,00**

- **Importo lavori a base di gara: € 2.200.205,00** (escluso oneri per la sicurezza e IVA) incluso l' **Importo della fornitura del cogeneratore per € 639.324,51**

- **Costo manodopera** (art. 23 comma 16 Dlgs 50/2016 e s.m.i.): **€ 181.258,52**


L'offerta economica proposta dal concorrente non potrà pertanto superare il predetto importo posto a base di gara, pena l'esclusione della stessa.

5.1 Categorie e Classifiche dei lavori

Si elencano di seguito le lavorazioni con i relativi importi riconducibili alle sottoelencate categorie di cui all'All. A del D.P.R. 207/2010:

Tab.1-categorie di lavorazioni ed importi

Lavorazione	categoria All. A D.P.R. 207/2010	Class.	importo (euro)	qualificazio ne obbligator a (si/no)	Categoria prevalente o scorporabile	Subappalto (SI/NO)
--------------------	---	---------------	---------------------------	---	--	-------------------------------



Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	III	696.490,45	SI	Prevalente Categoria "SIOS" > 10% dell'importo appalto	SI (max 30% dell'importo della categoria) No avvalimento
Impianti termici e di condizionamento	OS 28	II	515.954,76	SI	Scorporabile/ Subappaltabile	SI (40% dell'importo contrattuale)
Edifici civili ed industriali	OG 1	II	312.359,15	SI	Scorporabile/ Subappaltabile	SI (40% dell'importo contrattuale)
opere strutturali speciali	OS21	I	66.076,15	SI	Scorporabile/ Subappaltabile Categoria "SIOS" < 10% dell'importo appalto	SI (max 40% dell'importo contrattuale)

Le classifiche tengono conto del beneficio del quinto di cui al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 che è applicabile alle condizioni ivi previste.

In applicazione dell'art. 216 comma 14 del Codice, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010.


Relativamente alle opere oggetto di eventuale subappalto, si precisa che, ai sensi dell'art 105 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la quota massima **subappaltabile è pari al 40%** dell'importo complessivo del contratto, salvo quanto precisato di seguito.

In caso di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

È inoltre ammesso il subappalto delle opere rientranti nella categoria **OS30** (categoria c.d. "superspecialistica") nei **limiti del 30%** dell'importo della categoria (art. 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 1, comma 2 del DM 10 novembre 2017, n. 248), trattandosi di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi dell'art. 2 del D.M. infrastrutture e trasporti n. 248 del 10/11/2016.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, c.2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 non è ammesso l'avvalimento per la categoria **OS30**.



È inoltre ammesso il subappalto delle opere rientranti nella categoria **OS21** (categoria c.d. "superspecialistica") nei **limiti del 40%** dell'importo contrattuale (art. 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 1, comma 2 del DM 10 novembre 2017, n. 248).

L'esecutore dei lavori dovrà altresì essere in possesso delle abilitazioni ex D.M. n. 37/2008

Ai soli fini del subappalto si indicano le seguenti lavorazioni previste in progetto il cui importo è ricompreso nella categoria OG1 (fra parentesi viene evidenziata la categoria di cui al D.P.R. 207/2010 cui sono riconducibili le lavorazioni ai fini dell'eventuale emissione di CEL):

- Lavori in terra € 35.893,45 (OS1)

FORNITURA COGENERATORE € 639.324,51 oltre IVA

Subappalto ammesso, ai sensi dell'art 105 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

5.2 Modalità di determinazione del corrispettivo:

Appalto con corrispettivo a CORPO ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. dddd) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 6 - SUBAPPALTO

Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, **è ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..**


Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.

In ogni caso, l'affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni:

- il concorrente, al momento della presentazione dell'offerta, deve indicare specificamente la/e parte/i delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare. Tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l'erroneità e/o mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto (art. 105 comma 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura/servizio subappaltati;
- con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa (iscrizione nel registro delle Imprese, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il subappalto deve comunque essere autorizzato con formale atto della stazione appaltante. Il concorrente deve produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con il titolare del subappalto (art. 105 comma 18 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

In caso d'inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



L'irst nei casi e nei limiti di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legge, l'aggiudicatario deve rispondere, sia verso il committente sia, eventualmente, verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del disciplinare di gara compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi il committente può procedere alla risoluzione del contratto stipulato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 7 - DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

ART. 8 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

8.1 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Si precisa che i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. se intendono eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010) devono dichiarare di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto direttamente in proprio, in alternativa indicano la consorziata per cui concorrono.


I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016 e s.m.i., devono indicare per quali consorziati concorrono. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

I consorziati designati quali esecutori dei lavori devono essere associati al Consorzio alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte della gara e devono essere legati da un rapporto di associazione in via diretta.

8.2. - Divieti di partecipazione

Alla gara di cui trattasi non è ammessa la compartecipazione, singolarmente o in raggruppamento temporaneo di:

- consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di Imprese ad essi aderenti che siano state indicate dai suddetti Consorzi quali consorziate per cui essi concorrono; in presenza di



- tale compartecipazione si procederà all'esclusione sia del consorzio che del consorziato (art. 48, comma 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
- imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; in tale ipotesi si procederà all'esclusione dalla gara dell'Impresa partecipante in forma individuale;
 - imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporanea o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1 lettere d) - e), f) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.; in tale ipotesi si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i soggetti concorrenti che si trovano in detta situazione;
 - impresa ausiliata e impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovano in dette condizioni (art 89, comma 7, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.).

ART. 9 - REQUISITI RICHIESTI, PENA ESCLUSIONE, PER LA PARTECIPAZIONE

9.1 - Requisiti di ordine generale

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, **i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione**, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, consorziati o da tutte le Imprese retiste individuate per la partecipazioni alla gara.

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 dichiarano di concorrere, **devono possedere, a pena di esclusione del Consorzio stesso, i requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016; pertanto è fatto obbligo ai consorziati indicati di produrre anch'essi il DGUE relativamente alla parte di propria spettanza.**


Si applicano, altresì, le disposizione di cui all'art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

9.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA), per categorie e classifiche adeguate ai lavori compresi nell'appalto(vedi tab.)

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla parte II - titolo III del D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.



Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Restano ferme le prescrizioni in tema di subappalto e si rinvia al paragrafo dedicato.

L'esecutore dei lavori dovrà altresì essere in possesso delle abilitazioni ex D.M. n. 37/2008.

Relativamente a tutte le lavorazioni sopra indicate, la Stazione Appaltante ai sensi del DM 11 gennaio 2017 e dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016, adotta i criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di lavori di ristrutturazione e manutenzione degli edifici dell'IRST.

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta alla Stazione Appaltante prima dell'avvio delle singole lavorazioni.

9.3.1- Imprese singole

Per l'Impresa singola, ai fini della partecipazione alla gara, si rinvia all'art. Art. 92 del D.P.R. 207/2010

9.3.2 - Raggruppamenti temporanei d'impresе, consorzi di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE


Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazione di imprese di rete, di consorzi ordinari di concorrenti e GEIE di **tipo orizzontale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle restanti imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, l'impresa mandataria assume in ogni caso in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara (art. 92, comma 2 D.P.R. 207/2010 come sostituito dall'art 12, comma 9, della legge 80/2014). I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Non si applica alla mandataria/capogruppo l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini della qualificazione nella percentuale minima di partecipazione al RTI indicata nell'atto di impegno. (art. 61, comma 2 DPR 207/2010).

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazione di imprese di rete, di consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE di **tipo verticale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dall'Impresa mandataria capogruppo con riguardo all'importo dei lavori della categoria prevalente eventualmente aumentato dell'importo delle lavorazioni della/e categoria/e scorporabile/i o subappaltabile/i per la quale il soggetto concorrente non intenda qualificarsi. Nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo (art. 92, comma 3 D.P.R. 207/2010).

Sono altresì ammessi raggruppamenti di **tipo misto** intendendosi come tali, associazioni di tipo verticale in cui:

1. i lavori della categoria prevalente vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale;
- e/o
2. i lavori delle categorie scorporabili vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale.



Per i requisiti di qualificazione delle sub associazioni orizzontali si fa rinvio al regime di qualificazione previsto per i RTI di tipo orizzontale, precisando che detta disciplina deve intendersi riferita nel caso sub 1) alla categoria prevalente ed al rispettivo importo, mentre nel caso sub 2) detta disciplina deve intendersi riferita alla categoria scorporabile ed al rispettivo importo.

La capogruppo della complessiva associazione di tipo misto deve essere, in ogni caso, la mandataria della sub associazione orizzontale assuntrice dei lavori della categoria prevalente, ovvero l'impresa singola assuntrice dei lavori della categoria prevalente.

Per le Imprese cooptate si rinvia al disposto di cui all'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, **a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, salvo quanto precisato all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 61 D.P.R. 207/2010.**

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 ovvero dei soggetti di cui al suddetto art. 45 comma 2 lett. d) ed e) che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente punto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 8, del DPR 207/2010, devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, aggregazione.

ART.10 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA


Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'offerta e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema di Comunicazione messo a disposizione da SATER e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio indicato sul portale.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'IRST ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera l'IRST e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema SATER.

È ammessa offerta successiva, purché presentata entro il termine di scadenza, in sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.



Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta presentata sarà considerata a tutti gli effetti quale proposta contrattuale. Non sono pertanto ammesse offerte presentate per conto di terze persone con riserva di nominarle, né sarà tenuto conto di offerte sottoposte a condizioni o espresse in modo indeterminato.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei documenti di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni di negoziazione con gli strumenti informatici attribuiti. Con la presentazione dell'offerta e in caso di aggiudicazione l'operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire le lavorazioni, in conformità a quanto richiesto nei documenti di gara. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

Saranno ammesse solo offerte con importo complessivo inferiore all'importo a base d'asta secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ciascun concorrente non può presentare, a norma dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. più di un'offerta. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura qualora, a norma dell'art. 30, 94 e 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le offerte presentate risultassero non convenienti, non congrue o tecnicamente non idonee in relazione all'oggetto del contratto. La stazione appaltante si riserva a norma dell'art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida, purché sia oggettivamente conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'Istituto si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema Sater.


La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide>.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

NB: Nel caso in cui per effettuare l'offerta si rendesse necessario inserire a sistema file compressi (tipo .zip), si raccomanda di NON sottoscrivere digitalmente il formato compresso, bensì i singoli files in esso contenuti non ulteriormente compressi.



ART. 11 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Tutti gli operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per partecipare alla gara di cui trattasi la Ditta dovrà inoltrare, mediante caricamento sul sistema SATER, apposita offerta composta da:
documentazione amministrativa
offerta tecnica
offerta economica

La ditta concorrente dovrà collocare a sistema l'offerta entro e non oltre il termine perentorio delle

Ore 14:00 del giorno 10 LUGLIO 2020

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse

Devono essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite nel presente disciplinare in merito alla presentazione dell'offerta al fine di evitare che la stessa venga considerata nulla per irregolarità formali.


DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma SATER in formato elettronico e ove previsti sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da persona dotata di idonei poteri di firma. Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal legale rappresentante, nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.

La ditta concorrente dovrà inserire a sistema i seguenti documenti amministrativi.

- 1. Domanda di partecipazione alla gara**, redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato (**allegato "A"**), in marca da bollo (€ 16,00)¹, **sottoscritta digitalmente** e corredata da fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità, da persona abilitata ad impegnare il concorrente.

¹ Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall'art.2, della PARTE I, dell'Allegato A –



Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **sottoscritta digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o di concorrenti non ancora costituiti, la domanda deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituirà la predetta associazione o consorzio o prodotta unitariamente e sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.


Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei

Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

- Copia del Modello F23 dal quale si evince l'assolvimento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati dell'operatore economico; nella sezione 5 i dati dell'IRST srl IRCCS, Via P. Maroncelli n. 40, cod. fiscale 03154520401, nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice TGP (Direzione Provinciale di Forlì-Ufficio Territoriale Forlì), nella sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno (2020) ed il numero del CIG, nella sezione 11 (codice tributo) il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura "imposta di bollo", nella sezione 13 (importo) la cifra 16,00 Euro.

Oppure

- attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall'intermediario, da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato (**ALL.C**) caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.



poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'IRST si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

2. **Dichiarazione di accettazione dei documenti di gara** redatta preferibilmente secondo il facsimile allegato (**allegato "B"**), compilata e **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto aventi i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
3. **versamento di contribuzione gara:** FINO AL 31 DICEMBRE 2020 è stabilito l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi dell'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21).
4. **documento comprovante la costituzione di idonea garanzia provvisoria.** Vedi art.13.
5. **dichiarazione di un fidejussore** ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ed in l'assolvimento dell'obbligo previsto dal bando di gara, **contenente l'impegno a rilasciare**, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, **la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto** di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che **detta dichiarazione d'impegno potrà essere contenuta anche nel documento comprovante la costituzione di idonea garanzia provvisoria;**


Ai sensi del comma 8 dell'art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono esentate dall'obbligo di presentare il suddetto impegno le micro imprese, piccole e medie imprese ed i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:


6. **Copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;**
7. **documento** che **attesti i poteri di firma di chi sottoscrive** e impegna l'operatore economico (visura camerale o altro documento);
8. **DGUE - Documento di Gara Unico Europeo (ALLEGATO D) sottoscritto digitalmente** ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o da chi ha i poteri di firma e corredato da copia di documento di identità del sottoscrittore. I concorrenti per la corretta compilazione del DGUE dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27/07/2016.
Con la compilazione del DGUE l'operatore economico attesta come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
 - b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 84 del Codice (possesso attestazione di qualificazione rilasciata da SOA);

Alcune indicazioni importanti per la compilazione del DGUE:

- il presente appalto non deve intendersi riservato, pertanto il paragrafo relativo agli appalti riservati non deve essere compilato;
- nella parte II sezione A gli operatori economici devono specificare eventuali forme di partecipazione (raggruppamento, consorzio ecc.); in particolare in caso di raggruppamento gli operatori economici devono indicare il ruolo e le parti di fornitura assunte nell'appalto;



- nella parte II sezione B replicare le informazioni per tutti i soggetti in carica (alla data di presentazione dell'offerta) e abilitati ad agire come rappresentanti ivi compresi institori e procuratori;
 - nella parte II sezione C gli operatori economici devono specificare se intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Per ciascuna ausiliaria devono presentare un DGUE compilato nella parte II sezioni A e B, nella parte III, nella parte IV ove pertinente e parte VI (Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera);
 - Per quanto riguarda la PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE Art. 80 Dlgs 50/2016 - Sez. A MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI si precisa, alla luce delle indicazioni fornite con comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, che i suddetti motivi di esclusione operano nei confronti dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 come di seguito specificati:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - (in caso di altri tipi di società e consorzi)
 - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali
 - i membri del collegio sindacale (ove presente)
 - i membri del comitato per il controllo sulla gestione, (ove presente)
 - i membri del consiglio di gestione (ove presente)
 - i membri del consiglio di sorveglianza (ove presente)
 - i soggetti che benchè non siano membri di organi sociali di amministrazione e controllo risultano muniti poteri di direzione (dipendenti o professionisti ai quali siano conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (revisore contabile e Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 DLGS 231/2001)
 - ❖ il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di società di capitali o consorzio,
 - i soggetti titolari di una delle cariche di cui sopra che siano cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara versino nelle condizioni previste dall'art. 80, co. 1 D.Lgs. 50/2016, l'offerente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
 - il/i direttore/i tecnico/i.
- Si precisa che è considerato socio di maggioranza
- Il socio unico con partecipazione al 100%
 - i due soci ciascuno con una partecipazione azionaria pari al 50%,
 - il socio con partecipazione pari almeno al 50%
- Si precisa che il motivo di esclusione di cui al comma 2 art 80 Dlgs 50/2016 opera nei confronti degli stessi soggetti sopra indicati cui è riferito il motivo di esclusione di cui all'art. 80 comma 1.
 - Parte III NB: con riferimento alle sezioni A, C e D, si specifica che le informazioni/dichiarazioni rese dal soggetto che sottoscrive l'offerta, si intendono riferite, sia a sé stesso sia - per quanto di propria conoscenza - a tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in carica e/o cessati e a tutti i soggetti di cui agli artt. 67 e 85 del D. Lgs. 159/2011, che devono essere menzionati nella parte II sezione B;
 - nella parte IV sezione A gli operatori trovano il riferimento alla iscrizione in un registro professionale o commerciale; per tale elenco si deve intendere per gli operatori economici italiani l'iscrizione presso la CCIAA ai sensi dell'art. 83 cc.1 lett. a) e 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e si devono quindi indicare i dati di iscrizione dell'operatore economico presso la CCIAA;



- Come precisato nelle Linee guida per la compilazione del DGUE del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 22 luglio 2016, trattandosi di un appalto di lavori pubblici di importo maggiore di 150.000 euro per il quale è necessario essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, i concorrenti non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione), Sezioni B “CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA” e C “CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI”, del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II.

In caso di partecipazione di operatori economici di cui all'art 45 comma 2 lett d), e), f), g) Dlgs 50/2016 ciascun operatore economico partecipante dovrà presentare un DGUE distinto.

In caso di operatore economico che intenda avvalersi della capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 Dlgs 50/2016 ciascuna impresa ausiliaria deve produrre il DGUE.

In caso di partecipazione di un operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) Dlgs 50/2016 deve essere prodotto un DGUE distinto per ciascuno dei consorziati per cui il Consorzio ha dichiarato di concorrere compilando la parte II sez A (dati identificativi) e sez B e la parte III.

In caso di operatore economico indicato quale potenziale subappaltatore deve essere prodotto un DGUE distinto per ciascun subappaltatore.

6. **Ulteriori dichiarazioni (ALLEGATO E)** Le ulteriori dichiarazioni amministrative necessarie ai fini della partecipazione alla gara, andranno rese dall'Operatore Economico (O.E.) sull'Allegato Ulteriori Dichiarazioni Amministrative, **sottoscritte digitalmente**. Ciascun concorrente, nonché ogni altro soggetto tenuto a presentare il DGUE, quindi anche eventuale ausiliaria, consorziate esecutrici, rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, utilizzando a tale fine **l'Allegato E**.


Per le dichiarazioni integrative si rinvia integralmente al contenuto dell'**Allegato E** come ivi riportate.

7. **copia del PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n. 111 del 20/12/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013) dell'Autorità medesima. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e acquisire il PASSOE.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti il PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario. In caso di consorzio di cui alla lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice il PASSOE deve riportare il consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori, in caso di avvalimento deve essere indicata anche l'impresa ausiliaria.

La stazione appaltante precisa che il PASSOE, che si ottiene previa registrazione a sistema, non rappresenta giuridicamente una condizione di partecipazione, ma mezzo essenziale per consentire alla stazione appaltante di adempiere al dovere di verifica di detti requisiti “esclusivamente tramite la BDNCP”; pertanto la mancata produzione del PASSOE in sede di gara non costituisce motivo di esclusione. Si fa tuttavia presente che se il soggetto aggiudicatario non provveda a generare il PASSOE impedendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti tramite AVCPASS si procederà ad escluderlo dalla procedura, oltre ad incorrere nelle ulteriori conseguenze previste dal Codice.

8. **(Eventuale) procura**: l'impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la procura **firmata digitalmente** attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'impresa, in ogni momento della procedura la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura
9. **In caso di avvalimento**: deve essere presentata la documentazione richiesta dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all'articolo del presente documento rubricato “Avvalimento”;



10. **In caso di subappalto:** deve essere compilata la sezione del DGUE; per l'autorizzazione al subappalto in esecuzione dovrà essere presentata la documentazione richiesta dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo del presente documento rubricato "Subappalto";

11. **Documentazione e dichiarazione ulteriori per i soggetti associati**

16.1. in caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio o GEIE di cui all'art. 45, co.1, lett. d), e), g), già costituiti al momento di presentazione dell'offerta occorrerà allegare sul SATER:

- **Raggruppamento temporaneo: mandato collettivo con rappresentanza** conferito alla mandataria capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata conforme alle prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e relativa procura speciale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Dall'atto di mandato dovrà risultare il tipo di raggruppamento che si intende costituire, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento che verranno assunte da ciascun concorrente nell'ambito dei propri requisiti.
- **Consorzio o GEIE: atto costitutivo, statuto o contratto costitutivo in copia autentica con** indicazione del soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al Consorzio/GEIE che verranno assunte dai concorrenti consorziati nell'ambito dei **propri requisiti posseduti.**

16.2. In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo o di CONSORZIO di cui all'art. 45, co.2, lett. d), e) non ancora costituiti al momento di presentazione dell'offerta occorrerà allegare sul SATER:

dichiarazione di impegno da redigersi preferibilmente in conformità **all'ALLEGATO F**, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun concorrente che costituirà il futuro raggruppamento temporaneo/consorzio con la quale:

- a) si impegnano, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- b) indicano, al fine di consentire alla Stazione appaltante la preventiva verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in capo alle imprese raggruppande o consorziande, il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) che si intende costituire, nonché le quote di partecipazione di ogni soggetto al raggruppamento o consorzio.

In particolare:


in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale **dichiarano la quota percentuale** di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascun soggetto; in tale ipotesi i lavori sono eseguiti da ciascun operatore secondo le quote indicate in sede di offerta; è fatta salva la facoltà di modifica delle quote di partecipazione al Raggruppamento, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

in caso di raggruppamenti di tipo verticale **indicano** le categorie di lavori tra quelle individuate nel bando di gara, per cui ciascuna associata intende qualificarsi ed eseguire;

in caso di raggruppamenti di tipo misto **indicano** le categorie di lavoro, individuate secondo le categorie del bando di gara, per cui ciascuna associata intende qualificarsi e le rispettive quote percentuali di partecipazione alle sub-associazioni orizzontali di ciascun operatore riunito.

nel caso in cui intendano associare imprese ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010; (imprese cooptate)

indicano l'impresa cooptata (denominazione e sede legale della/e stessa/e), e dichiarano altresì:



- che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

16.3 - in caso di partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 convertito con L. 33/2009:

1. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione (sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun Impresa retista indicata) che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 convertito con L. 33/2009:

1. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD
2. dichiarazione (sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun Impresa retista indicata) che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:


- *(In caso di RTI già costituito)*

copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- *(In caso di RTI costituendo)*

copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;



c. le quote di partecipazione ed esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di più dichiarazioni rilasciate dal medesimo soggetto, ed in presenza di almeno una copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità saranno ritenute valide tutte le dichiarazioni riconducibili al soggetto stesso presenti nello stesso plico.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO, secondo quanto disposto dall'art. 83 c.9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica. L'eventuale integrazione o regolarizzazione deve essere resa entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta presentata dalla stazione appaltante. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'Irst procede all'esclusione del concorrente dalla gara.

OFFERTA TECNICA

La ditta concorrente dovrà inserire a sistema, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1) un'unica relazione tecnica descrittiva suddivisa nei seguenti paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione:

A. Struttura organizzativa dedicata all'appalto: descrizione che illustri in modo dettagliato e attendibile la disponibilità e l'organizzazione delle maestranze al fine di assicurare la gestione dell'appalto. L'operatore economico dovrà inoltre descrivere e dettagliare le qualificazioni e competenze degli operai/professionisti coinvolti e la struttura tecnica di riferimento. Saranno valutate le risorse dedicate esclusivamente all'appalto. **(max. 10 punti)**.


B. Qualità dei materiali e dei componenti edili: descrizione che illustri la qualità dei materiali edili.

La proposta dovrà illustrare i seguenti parametri:

- Qualità dei componenti edilizi impiegati in special modo per le finiture interne ed esterne in merito alla durabilità, manutenibilità e protezione ed mitigazione ambientale (impermeabilizzazioni, pavimentazioni esterne, soluzioni tecniche per evitare fenomeni di infiltrazione ecc.)
- Certificazione di rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni del capitolo 2.4. dell'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) con particolare riferimento alla componente recuperata/riciclata dei materiali e all'uso di materie prime rinnovabili ed eventuale miglioramento dei criteri ambientali minimi.

Dovranno essere rispettati i fattori minimi di qualità e prestazionali dei componenti e le prescrizioni tecniche, eventualmente descritti nella documentazione di gara.

Sarà presa in considerazione la sostituzione dei materiali, se migliorativa, solo nel caso di piena rispondenza ai requisiti minimi proposti a base di gara; la documentazione allegata per illustrazione delle singole proposte deve essere congruente con l'eventuale descrizione della



documentazione di gara. **(max 10 punti)**.

C. Qualità degli infissi esterni: descrizione che illustri la qualità degli infissi esterni.

La proposta dovrà illustrare i seguenti parametri:

- Qualità degli infissi esterni specialmente per quanto riguarda le prestazioni acustiche dei vani di areazione del locale cabina elettrica, qualità dei materiali impiegati per porte, eventuali sistemi antieffrazione.
- Certificazione di rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni del capitolo 2.4. dell'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) con particolare riferimento alla componente recuperata/riciclata dei materiali e all'uso di materie prime rinnovabili ed eventuale miglioramento dei criteri ambientali minimi.

Dovranno essere rispettati i fattori minimi di qualità e prestazionali dei componenti e le prescrizioni tecniche, eventualmente descritti nella documentazione di gara.

Sarà presa in considerazione la sostituzione dei materiali, se migliorativa, solo nel caso di piena rispondenza ai requisiti minimi proposti a base di gara; la documentazione allegata per illustrazione delle singole proposte deve essere congruente con l'eventuale descrizione della documentazione di gara **(max 5 punti)**

D. Qualità e prestazioni delle componenti impiantistiche: descrizione che illustri la qualità e le prestazioni delle componenti impiantistiche.

La proposta dovrà illustrare i seguenti parametri:

- Qualità e prestazioni delle componenti impiantistiche, con speciale riguardo al miglioramento delle prestazioni acustiche, in termini di riduzione dei livelli di potenza e pressione sonora, rispetto alle tipologie di impianti previsti in capitolato. Le eventuali migliorie oggetto di offerta dovranno rispettare l'impostazione progettuale a base di gara e potranno riguardare le prestazioni delle singole componenti previste in capitolato (ventilatori, compressori, motori, cabinature, ecc.). L'offerente dovrà adeguatamente argomentare l'efficacia delle migliorie proposte.

Non saranno valutate soluzioni migliorative che interferiscono o anticipano gli interventi di mitigazione previsti in una fase successiva (barriere perimetrali, e silenziatori a setti in corrispondenza delle superfici di scambio aria per i gruppi frigoriferi).


- Certificazione di rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni del capitolo 2.4. dell'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) con particolare riferimento alla componente recuperata/riciclata dei materiali e all'uso di materie prime rinnovabili ed eventuale miglioramento dei criteri ambientali minimi. **(max 15 punti)**

E. Modalità organizzative: descrizione che illustri le metodologie adottate per la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. La descrizione dovrà specificare le modalità organizzative proposte dall'offerente atte a garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere nei tempi offerti. Non saranno prese in considerazione riduzioni dei tempi che non siano analiticamente suffragate dal contenuto tecnico, ovvero che appaiano artificiose o non sufficientemente dimostrate e motivate. **(max 15 punti)**.

F. Gestione della sicurezza di cantiere: descrizione dei sistemi tecnologici e organizzativi che si intendono adottare per assicurare il rispetto normativo, migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere e per contenere il disagio del personale che opera nel cantiere. Si richiede una sintetica illustrazione delle eventuali procedure aziendali adottate in termini di sicurezza **(max 8 punti)**.

G. Qualità ambientale di cantiere: descrizione che illustri nel modo più appropriato e completo:

- il rispetto e miglioramento delle Prestazioni e misure previste all'articolo 2.5 dell'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017 (Criteri Ambientali Minimi);
- le modalità messe in atto per il contenimento del rumore e delle polveri; **(max 7 punti)**



Sulla base di questa relazione la Commissione Giudicatrice attribuirà all'offerta tecnica i punteggi relativi ai criteri di valutazione della tabella di cui al paragrafo "15" del presente Disciplinare.

All'offerta tecnica sarà assegnato un **punteggio massimo di 70 punti su 100**. Sarà applicata la **soglia minima di sbarramento** per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore a **36/70**.

La Relazione Tecnica (UNICA come sopra specificato), redatta in lingua italiana, dovrà assolutamente essere contenuta entro **massimo 20 pagine** monofronte formato A4, marginato a 2 cm sui lati, scritte in carattere Arial (o altro carattere) dimensione 10. Si precisa che, qualora i concorrenti presentino la relazione di cui sopra con copertina e/o indice, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste.

La Relazione Tecnica potrà essere integrata da ALLEGATI costituiti, a titolo esemplificativo, da schede tecniche/certificazioni/attestazioni dei materiali, deplianti illustrativi, elaborati grafici, curricula del personale, organigrammi ecc. per un massimo complessivo di 10 facciate in formato A4 per ogni criterio di valutazione. Gli allegati andranno fascicolati insieme alla relazione cui si riferiscono, con fogli numerati e non amovibili ad eccezione degli elaborati grafici che, se di formato superiore ad A3, non potranno essere fascicolati. Nella stessa relazione tecnica, la suddetta documentazione dovrà essere espressamente richiamata motivandone gli elementi significativi per i quali è stata selezionata ed inserita.

L'eventuale superamento del numero massimo di facciate in violazione delle prescrizioni sopra indicate, non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma in tale ipotesi la valutazione sarà attribuita solo ed esclusivamente in relazione al contenuto delle pagine dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito seguendo la numerazione progressiva. Si precisa inoltre che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate, in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale 2 facciate in formato A4. Parimenti la Commissione potrà non prendere in considerazione gli allegati che eccedano i limiti sopra riportati.

La Relazione Tecnica dovrà essere **datata e sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante dell'Impresa singola o dell'Impresa mandataria capogruppo in caso di ATI già costituita, ovvero dal legale rappresentante di ciascun'Impresa che intende associarsi, consorzarsi o aggregarsi in caso di ATI, Consorzio, aggregazione di imprese in rete non ancora costituiti. (La documentazione presentata in allegato alla relazione tecnica dovrà anch'essa essere debitamente sottoscritta dai soggetti sopra indicati.) La mancata sottoscrizione della Relazione Tecnica comporterà l'esclusione dalla gara.


Si precisa inoltre che:

- nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- **L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente,**
- **ai sensi dell'art. 95, c. 14 bis del D.lgs n. 50/16 la stazione appaltante non può attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto;**

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara e assunti a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, sono da ritenersi parte integrante dell'offerta, pertanto costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario e saranno soggetti alla verifica sulla corretta esecuzione e all'applicazione delle penali contrattuali.

A corredo dell'offerta tecnica il concorrente dovrà allegare eventuale dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 53, comma 5) lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. indica precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali fornendone adeguata motivazione o comprova.

Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata ed esaustiva motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, la stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazioni generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica.



La stazione appaltante valuta comunque discrezionalmente se consentire l'accesso alla documentazione tecnica, tenuto conto di quanto precisato all'art. 53 c. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame tecnico-qualitativo delle offerte potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate con la documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa dei prodotti, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporterà l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

OFFERTA ECONOMICA

La ditta concorrente dovrà inserire a sistema l'offerta economica, compilando sia le apposite sezioni direttamente sulla piattaforma SATER sia l'offerta economica compilata preferibilmente secondo il modello allegato (l'**ALLEGATO H - Modello Scheda Offerta Economica**) **sottoscritta con firma digitale dal legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, riportante il ribasso unico percentuale da applicare agli Elenchi dei Prezzi Unitari a base di gara (tratto dal Prezzario regionale della Regione Emilia Romagna).**

Dovranno altresì essere indicati i **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. "oneri aziendali") presumibilmente necessari all'esecuzione dell'Appalto, nonché i **propri costi della manodopera (art. 95 comma 10 dlgs 50/2016) ai fini della successiva verifica.** A tal fine si invita l'impresa partecipante a presentare un **prospetto di dettaglio del costo della manodopera espresso nell'offerta economica unitamente ad essa contenente l'indicazione del CCNL applicato, l'inquadramento dei dipendenti impiegati e il costo orario.**

Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal legale rappresentante, nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.


Ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs.50/2016 possono presentare offerta i soggetti di cui all'art.45, comma 2 lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti, **purché l'offerta economica sia sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento ovvero il consorzio;** in caso di raggruppamenti già costituiti con la trasmissione del relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza, l'offerta dovrà essere firmata esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si precisa che:

- l'offerta economica deve essere formulata in euro. Tutti i prezzi devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a due; in caso di offerta con numero di decimali superiore a due (2), la stazione appaltante ignora i decimali successivi al secondo.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, c. 2, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - tuttora vigente (Avcp, parere 21 maggio 2014, n. 104) -, in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.

- La validità dell'offerta non può essere inferiore **180 giorni** decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, salvo la facoltà di questa stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ex art. 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



- La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione dei documenti di gara implica l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e le norme in essi contenute. E' nulla ogni altra clausola eventualmente inserita dalla ditta nell'offerta stessa.

- Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire l'appalto, in conformità alla documentazione di gara, a quanto indicato nella documentazione tecnica e nella documentazione contenuta all'interno dell'offerta economica.

- Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta (divieto di offerta plurima/alternativa);

- Non è ammessa la presentazione di offerte incomplete o condizionate, pena la nullità dell'intera offerta presentata.

Facoltativo:

Al solo fine di anticipare i dati che possono essere utili per la successiva fase di valutazione della eventuale offerta anomala, le offerte possono essere corredate dalle giustificazioni relative alle voci di prezzo (tale sezione va inserita inserita nel foglio del fac simile offerta economica (All. D) denominato "autodichiarazione"), illustrative degli elementi di cui all'art. 97 commi 1 e 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., concernente la specifica indicazione dell'incidenza percentuale stimata delle seguenti voci in ordine alla formulazione dell'offerta:

- Utile di impresa;
- Costo del lavoro (specificare: es. numero dipendenti dedicati nei diversi processi del lavoro, il CCNL applicato, i livelli professionali, le ore uomo ed il costo ora, etc.);
- Eventuali Altri oneri (specificare: es. costi di trasporto, di ricerca e sviluppo, amministrativi, etc.).

Le suddette informazioni saranno utilizzate nell'eventualità in cui si verifichi la condizione di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Solo nel caso in cui non le si ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta saranno richieste per iscritto ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ulteriori precisazioni ritenute pertinenti.

ART. 13 – GARANZIA PROVVISORIA


Ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia provvisoria è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando. La garanzia provvisoria può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione (comma 1 art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), da imprese bancarie, assicurative o da un intermediario finanziario (comma 3 art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), oppure può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico (comma 2 art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Nel caso in cui l'O.E. optasse per il versamento in contanti con bonifico, dovrà essere effettuato presso **INTESA SAN PAOLO Filiale di Forlì Corso della Repubblica IBAN: IT 07 T 03069 13298 10000002932** – causale "**Deposito cauzione provvisoria per gara Polo Tecnologico**".

L'importo della garanzia può essere ridotto della misura e nei casi indicati al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per fruire delle riduzioni la ditta concorrente deve specificare, il requisito posseduto e **produrre in allegato alla garanzia copia delle relative certificazioni in corso di validità.**

In caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI DI CONCORRENTI O AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE O GEIE (art.45,co.2, lett. d),e), f), g)D.lgs 50/2016) l'eventuale riduzione della cauzione, ai sensi dell'art. 93,comma 7 D.lgs 50/2016 e s.m.i. si applica come segue:

- in caso di **Raggruppamenti Temporanei o consorzi o aggregazioni di imprese di rete, o GEIE di tipo orizzontali** la riduzione della garanzia sarà consentita solo se **tutte le imprese facenti parte dell'associazione o consorzio o aggregazione siano in possesso del requisito;**



- in **caso di Raggruppamenti Temporanee o Consorzi o aggregazioni di imprese di rete o GEIE di tipo verticale**, qualora solo alcune imprese siano in possesso del relativo requisito, esse potranno godere del beneficio della riduzione delle garanzie per la quota parte ad esse riferibile.
- per i raggruppamenti di tipo misto ai sensi dell'art. 48 comma 6 ultimo periodo dlgs 50/2016 vale quanto sopra prescritto per i raggruppamenti di tipo verticale con la precisazione che, con riferimento alla categoria (principale o scorporata) assunta in raggruppamento orizzontale da più soggetti, questi ultimi - per poter beneficiare della possibilità di ridurre la garanzia provvisoria e definitiva in misura proporzionale alla quota di incidenza della categoria stessa sul totale dell'appalto - devono tutti possedere la certificazione di qualità.

Nel caso di associazioni temporanee/Consorzi di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE già costituiti, la cauzione deve essere unica, presentata dall'Impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

In caso di associazioni temporanee/Consorzi di concorrenti non ancora costituiti, la cauzione deve essere **intestata a nome di tutte le imprese che intendono costituire l'ATI o il consorzio di concorrenti**. In tal caso è comunque sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola mandataria/capogruppo.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui i predetti requisiti siano posseduti dal consorzio.

La garanzia dovrà:


- Essere riferita alla procedura in oggetto;
- Indicare come soggetto beneficiario l'IRST;

Detta cauzione deve avere validità almeno 180 giorni al termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Resta inteso che l'operatore economico si impegna a rinnovare la garanzia provvisoria nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Deve inoltre prevedere: (a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c., nonché (c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Tale garanzia può essere escussa e copre:

- il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (ed è svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto medesimo);
- il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero il caso in cui non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti;
- il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito, e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.
- Il caso di disatteso impegno al rinnovo qualora alla scadenza della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere conforme allo schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Il concorrente può presentare quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al D.M. n.123 del 12/03/2004 – Schema tipo 1.1 – Scheda Tecnica 1.1. a condizione che sia debitamente integrata con tutte le clausole come sopra richieste



La garanzia in argomento sarà da considerarsi automaticamente svincolata per i non aggiudicatari ai sensi dell'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 14 - AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.lgs 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^A, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare all'interno dell'apposita sezione del sistema Satar, la seguente ulteriore documentazione:

- 1 un **DGUE** distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio (riferimenti dell'Attestazione SOA posseduta e resa disponibile al concorrente);
- 2 una **dichiarazione sottoscritta** dall'impresa ausiliaria redatta preferibilmente secondo il modello **ALLEGATO G** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui l'ANAC con proprio provvedimento subordina la partecipazione alla gara al ricorso all'avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.lgs 50/2016 e s.m.i., il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- 3 **contratto in copia**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte (art 88 dpr 207/2010); Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente.
- 4 **copia scansionata del PASSOE** dell'ausiliaria

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.


In caso di aggiudicazione il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione ex art. 89 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.



Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

In caso di aggiudicazione a favore dell'impresa avvalente, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione.

ART. 15 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, da parte di questa Stazione Appaltante, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo l'art. 95 comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, secondo i criteri di valutazione di seguito descritti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

- **merito tecnico/qualitativo, mediante attribuzione di max punti 70 su 100, con applicazione di soglia di sbarramento alle offerte tecniche che ottengono punti inferiori a 36;**
- **prezzo offerto, mediante attribuzione di max punti 30 su 100.**


TOTALE 100

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo – compensatore, nel seguito specificato.

A. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti)

Una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall'IRST, assegnerà, in seduta riservata, a seguito della valutazione della documentazione tecnica, il punteggio concernente il merito tecnico/qualitativo della fornitura offerta, tenendo conto degli elementi/criteri di valutazione e dei relativi pesi di cui alla sottostante tabella.

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITÀ' TOTALE 70 PUNTI (con applicazione di soglia di sbarramento alle offerte tecniche che ottengono punti inferiori a 36).



Il punteggio relativo alla qualità viene attribuito tenendo conto degli elementi/criteri di valutazione e dei relativi pesi come di seguito riportato.

Criterio	Parametro valutazione	Punteggio Massimo
A	Struttura organizzativa dedicata all'appalto	10
B	Qualità dei materiali e dei componenti edili	10
C	Qualità degli infissi esterni	5
D	Qualità e prestazioni delle componenti impiantistiche	15
E	Modalità organizzative	15
F	Gestione della sicurezza di cantiere	8
G	Qualità ambientale di cantiere	7

CHIARIMENTI

La Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame tecnico-qualitativo delle offerte potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate con la documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa dei prodotti, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

Il punteggio qualità sarà attribuito, con il seguente procedimento:

1. fermi restando i requisiti di minima previsti dal presente documento, la valutazione del merito tecnico/qualitativo è compiuta sulla base dell'esame della documentazione tecnica presentata dall'offerente, previa verifica della rispondenza della documentazione stessa alle caratteristiche richieste e corrispondenti agli obiettivi da raggiungere, in merito a ciascuno degli elementi/criteri di valutazione sopra indicati. In ogni caso, sono escluse dal prosieguo della gara - giacché inidonee - le offerte che non soddisfano i requisiti di minima richiesti nel presente documento. Relativamente alle offerte dichiarate inidonee non si procede né all'apertura, né alla lettura della relativa offerta economica.
2. i punteggi sono attribuiti secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$


dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei elementi/criteri;

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento/criterio (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/criterio (i)



variabile tra zero e uno;
 Σn = sommatoria.

3. Assegnazione del coefficiente. Rispetto a ciascun elemento/criterio oggetto di valutazione, la Commissione attribuirà ad ogni offerta, nel suo plenum ed unanimemente, un giudizio di merito motivato compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) corrispondente ad uno dei sotto riportati coefficienti:

GIUDIZIO	coefficiente
non Valutabile/non idoneo/ non 0,00 conforme	0,00
scarso	0,20
insufficiente	0,40
sufficiente	0,60
discreto	0,70
buono	0,85
ottimo	1.00

provvedendo ad esprimere collegialmente la sintetica motivazione di natura logico-argomentativa rispetto all'attribuzione del giudizio assegnato, al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.

4. Determinazione delle offerte, a tal fine:

- verrà moltiplicato il coefficiente - variabile tra zero (0) e uno (1) – assegnato dalla commissione, per il valore ponderale riferito all'elemento/criterio oggetto di valutazione (W), quindi
- saranno sommati tutti i punteggi parziali ottenuti riferiti ai singoli elementi/criteri di valutazione del merito tecnico/qualitativo;
- sarà applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) saranno ammesse alle successive fasi di gara.

5. Assegnazione del coefficiente riparametrato (V). Solo per le offerte risultate appropriate si procederà alla riparametrazione dei coefficienti assegnati dalla commissione, pertanto per ogni elemento/criterio si provvederà ad attribuire 1 al miglior coefficiente assegnato e ad elevare i restanti coefficienti con la seguente formula:

$$(1 \cdot Ca) / cm$$


Ca= Coefficiente assegnato al concorrente-iesimo

Cm= miglior coefficiente assegnato

6. Determinazione del punteggio parziale (W), per ciascun elemento/criterio oggetto di valutazione, verrà moltiplicato il coefficiente (V) - variabile tra zero (0) e uno (1) - di cui al precedente punto, per il valore ponderale riferito all'elemento/criterio oggetto di valutazione.

7. Determinazione del punteggio complessivo (C) derivante dalla somma di tutti i punteggi parziali ottenuti, riferiti ai singoli elementi/criteri di valutazione del merito tecnico/qualitativo.

Determinato il punteggio complessivo, la stazione appaltante prosegue sulla base delle



valutazioni/operazioni compiute dalla commissione giudicatrice all'espletamento delle operazioni di gara successive, e dunque all'apertura offerte economiche e alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo.

B. VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti)

Le offerte economiche sono valutate dalla Commissione Giudicatrice a seguito dell'apertura delle buste virtuali "Offerta economica" e della lettura dell'offerta in base alle indicazioni di seguito riportate:
Il prezzo di riferimento ai fini dell'aggiudicazione, in base al quale calcolare il ribasso % offerto, sarà quello risultante dall'offerta economica.

Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato in base alla seguente formula di tipo non lineare:

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

Dove

V_i = Coefficiente assegnato all'offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

R_i = ribasso % offerto dal concorrente (i), calcolato come percentuale del ribasso offerto risultante dalla differenza tra la base d'asta e il totale offerto. Per il concorrente che offre il maggiore ribasso V_i assume il valore di 1.

R_{max} = ribasso % dell'offerta più conveniente

α = potenza pari a 0,3

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che, a seguito della somma dei punteggi attribuiti (prezzo + qualità) avrà conseguito il punteggio più alto.

Il PUNTEGGIO COMPLESSIVO attribuito è dato dalla somma dei punteggi ottenuti: punteggio A) QUALITA' + punteggio B) PREZZO.

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che, a seguito della somma dei punteggi attribuiti (qualità + prezzo) avrà conseguito il punteggio più alto.

In caso di parità in graduatoria si procederà:

- alla richiesta di un miglioramento dell'offerta, dando ai concorrenti un termine non superiore alle 72 ore per presentare un'offerta migliorativa secondo le modalità che verranno indicate;
- all'estrazione a sorte in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti ha proposto un'offerta migliorativa.


Si precisa che l'Azienda si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto in gara, agli obiettivi ed alle esigenze che con l'attivazione della fornitura si intendono raggiungere e soddisfare, senza che la Ditta possa reclamare indennità di sorta;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè risulti oggettivamente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di sospendere, revocare, annullare in via di autotutela qualora ritenuto opportuno, non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la gara, motivando adeguatamente la decisione presa.

A tutela della "par condicio" delle ditte concorrenti non è ammessa la presentazione di offerte alternative, pena la nullità dell'offerta presentata, ai sensi dell'art. 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non saranno accettate offerte incomplete o condizionate e pertanto non si accettano proposte d'offerta in sconto merce.

ART. 16 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA



Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il sistema Sater (sedute virtuali) e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma Sater.

La presente, quindi, vale anche come convocazione alla **prima seduta** pubblica virtuale che avrà luogo il **giorno 10 luglio 2020 alle ore 14:00** ed avverrà esclusivamente in modalità telematica alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sistema SATER - Intercent-ER nella sezione dedicata alla presente procedura.

Le date delle successive "sedute pubbliche virtuali" saranno comunicate almeno **2 (due) giorni prima della data fissata** ai concorrenti nell'Area Comunicazioni del sistema Sater.

L'esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste.

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Codice, saranno di competenza del Seggio di gara le attività preliminari di controllo della documentazione amministrativa e di ammissione dei concorrenti, mentre alla Commissione Giudicatrice spetterà il compito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

- A. Nella prima seduta pubblica virtuale, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il Seggio di gara procederà all'apertura della "Documentazione amministrativa" e quindi:
- alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema;
 - allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
 - attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio.


Conclusa la verifica di cui sopra, il Responsabile del Procedimento propone le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, ad esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Il provvedimento relativo viene pubblicato ai sensi dell'art. 29, co. 1, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 e, contestualmente, ne è data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER, ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nei termini stabiliti dal comma 5 del medesimo articolo.

Nel caso in cui il seggio di gara accertasse la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare, si attiverà il soccorso istruttorio come previsto dal presente Disciplinare.

Concluso il sub-procedimento dell'eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già indicato al richiamato comma 9 dell'art. 83 del Codice, sarà svolta mediante il Sistema dalla piattaforma informatica del sito SATER, una seconda seduta pubblica digitale per l'apertura delle offerte tecniche.

Nel caso in cui il Seggio di gara accertasse la regolarità della documentazione amministrativa dei concorrenti, nella medesima seduta si procederà all'apertura della "Busta Tecnica" alla presenza del Presidente della Commissione Giudicatrice, presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara per la verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta .

- B. Successivamente, la Commissione di aggiudicazione (Commissione Giudicatrice), nominata, ai sensi dell'art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, con apposito provvedimento, in una o più sedute riservate, procederà all'esame e valutazione dell'offerta tecnica. Dopo aver esaminato la documentazione, la Commissione Giudicatrice procederà ad attribuire i relativi punteggi sulla base



dei predetti criteri di valutazione. Il RUP, invierà tramite l'Area di Comunicazione del Sistema messo a disposizione da SATER, la comunicazione relativa alla data di apertura delle offerte economiche, con preavviso di almeno due giorni.

Successivamente si procederà in seduta pubblica virtuale al caricamento dei punteggi relativi all'offerta tecnica, allo sblocco ed apertura delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica (PT+PE) e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto nel presente documento.

In ogni caso, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Risulterà aggiudicataria della gara la ditta concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE

Qualora la documentazione presentata dall'operatore economico unitamente all'offerta economica non risultasse sufficiente, la Stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni. La comunicazione di richiesta delle giustificazioni sarà inviata attraverso il Sistema o all'indirizzo PEC dichiarato dal fornitore.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata. All'offerente sarà assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta, inviata attraverso il sistema Mepa o all'indirizzo PEC dichiarato dal concorrente.

All'esito del procedimento di verifica effettuato dal RUP col supporto eventuale della Commissione Giudicatrice, l'Irst procederà alla esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicherà l'art. 97 del Codice.


Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, verrà determinato il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e si procederà all'aggiudicazione provvisoria (proposta di aggiudicazione) al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l'offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti (offerta tecnica), sarà posto prima in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Di tutte le operazioni di gara verrà redatto regolare verbale.

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, previa



comunicazione ai partecipanti ammessi.

ART. 17 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Aggiudicazione

Di norma, la proposta di aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria) avviene al momento della comunicazione in seduta pubblica della graduatoria conseguente all'attribuzione dei punteggi finali. L'aggiudicazione definitiva si intende approvata esclusivamente mediante adozione di specifico ed espresso atto amministrativo da parte della stazione appaltante.

A seguito della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà all'aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'efficacia dell'aggiudicazione e per la stipula dei contratti.

Infatti solo in caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.


In seguito all'adozione dell'atto di aggiudicazione, la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:

A) Garanzia definitiva

L'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sotto forma di fidejussione con le modalità di cui all'art.93 cc. 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribassi maggiori al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è maggiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso, ai sensi dell'art. 103 c.1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva deve espressamente prevedere:

- la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, c. 2, c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c.;
- l'indirizzo del garante al quale dovranno essere inviate le richieste di escussione della cauzione ed ogni altra comunicazione da parte della stazione appaltante;
- l'impegno del garante e dell'aggiudicatario a comunicare alla stazione appaltante, entro 10 giorni, eventuali cambi di indirizzo del fideiussore, fermo restando che questi ultimi sono validi e produttivi di effetti solo se portati a conoscenza della stazione appaltante. Eventuali cambi di indirizzo non



notificati alla stazione appaltante non costituiscono ostacolo alla riscossione della cauzione, in quanto in tale ipotesi rimane sospeso il decorso dei termini previsti per l'escussione.

A norma dell'art. 103 c.3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia determina l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Lo svincolo della quota residua finale avviene automaticamente dopo 12 mesi dalla conclusione del servizio ovvero, se precedente, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

B) Documentazione antimafia

L'aggiudicazione è inoltre subordinata all'accertamento da parte della stazione appaltante dell'insussistenza di cause impedienti in capo all'impresa aggiudicataria previste dalla L. 55/90, dal D.Lgs. 490/94 e dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in tema di antimafia.

Ai fini della richiesta dell'informazione antimafia l'aggiudicatario deve trasmettere:

1. la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa ;
2. la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.

Qualora dagli accertamenti effettuati risulti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs 159/2011 e la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'operatore economico risultato aggiudicatario (informazione antimafia interdittiva) l'IRST non procederà alla stipulazione del contratto riservandosi la facoltà di passare al 2° classificato.

La Stazione Appaltante procederà, inoltre, a incamerare la garanzia provvisoria ai sensi del comma 6 dell'art.93 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..


Nei casi di urgenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.92 del D.lgs 159/2011, l'IRST procederà alla stipulazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, previa acquisizione di dichiarazioni, da parte della Ditta, di assenza di misure di prevenzione.

In questo caso la stipulazione del contratto avverrà sotto condizione risolutiva; qualora fosse rilasciata un'informazione antimafia interdittiva, l'IRST procederà a recedere dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

L'IRST procederà, inoltre, a incamerare la garanzia definitiva e richiedere i maggiori danni come previsto per i casi di inadempienza.

C) Tracciabilità dei flussi finanziari

Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13/08/2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217) ossia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente



appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

D) Mandato di rappresentanza / atto costitutivo

Deve inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l'obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate.

In caso di RTI o consorzi:

- la documentazione di cui alla precedente lett. B) e C) deve essere prodotta da tutte le imprese raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio;
- la documentazione di cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall'impresa mandataria o dal consorzio.

Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

E) Polizza di assicurazione

L'aggiudicatario dovrà presentare prima della consegna dei lavori polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 con le seguenti somme assicurate:

Sezione A – danni alle cose

partita 1) opere oggetto del contratto: importo contrattuale;

partita 2) opere preesistenti: € 10.000,00


partita 3) demolizioni e sgomberi: € 10.000,00

Sezione B – RCT: massimale unico per sinistro, senza limiti al numero dei sinistri in un anno, non inferiore a € 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'impresa appaltatrice dovrà, inoltre, provvedere per il pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, D.Lgs 50/2016.

F) P.O.S.: piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome delle imprese interessate dall'appalto (consorzi, imprese consorziate e, qualora presenti in cantiere, fornitori, subappaltatori, lavoratori autonomi ed in genere i sub-contraenti) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;



In seguito all'adozione dell'atto di aggiudicazione, e comunque ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via PEC/mail, entro 20 gg. dalla richiesta:

- Rimborso delle spese di pubblicità di cui al presente Disciplinare;

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al presente articolo ovvero a quelli di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In tal caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato dal Direttore del Servizio Tecnico dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ed in esito alla positiva verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. Qualora entro i termini previsti dalla legge non siano pervenuti da parte delle amministrazioni competenti e interpellate tutti i riscontri relativi agli accertamenti di cui all'art. 85 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è facoltà dell'amministrazione procedere comunque alla stipulazione del contratto. In ogni caso, l'efficacia del contratto eventualmente stipulato è subordinata all'esito positivo dei controlli imposti dalla normativa vigente (condizione legale), sicché il mancato esito positivo dei controlli ha effetto sull'esistenza *inter partes* del contratto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione appaltante si riserva comunque di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste all'articolo 32, comma 8, del Codice.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto o non presenti la documentazione necessaria alla stipula e le informazioni necessarie allo scopo entro il termine che verrà assegnato, l'aggiudicazione potrà essere revocata; in tal caso la stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.


Il contratto, ai sensi dell'art. 32 c.14 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stipulato a pena di nullità con modalità elettronica; l'aggiudicatario, pertanto dovrà essere in possesso di firma digitale con certificato valido.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula sono a carico dell'Aggiudicatario dell'Appalto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016), la Stazione Appaltante, nei casi previsti dal comma 1 del citato art. 110 procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione salvo differimento di detto termine qualora non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione allo scadere dei 180 giorni; l'IRST resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del contratto.

Si precisa che ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare una garanzia fideiussoria definitiva conforme alle prescrizioni dell'art. 103 dlgs 50/2016. Detta cauzione può essere



redatta secondo lo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n.123 del 12/03/2004 a condizione che sia debitamente integrato con le clausole richieste. E' ammessa la riduzione della garanzia definitiva nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità previste per la cauzione provvisoria.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal patto d'integrità e dal Codice etico comportamentale (vedi art. 55 del capitolato speciale parte generale).

A tal fine, la stazione appaltante precisa che:

- il Codice Etico e il Patto di Integrità dell'IRST srl - IRCCS sono pubblicati e consultabili sul sito web <http://www.irst.emr.it>, nella sezione "Bandi e Avvisi" nel box posto a destra denominato "Documenti".
- nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Patto d'Integrità e del Codice etico Comportamentale specifico dell'Irst in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività all'interno o per conto dell'Irst.

Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di appalto, si applica l'art. 106, comma 13, del Codice.

Il contratto di appalto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore pertanto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, fornendo, in particolare, l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegata ad operare su di esso.

ART. 19 - OBBLIGHI E SPESE DI PUBBLICITA'

In ottemperanza al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, la stazione appaltante ha, tra l'altro trasmesso il presente bando:


1. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per una spesa presunta complessiva pari a euro 1.298,42 oltre IVA;

e, al fine di dare piena e massima attuazione ai principi di pubblicità e trasparenza, la stazione appaltante provvederà altresì a pubblicare l'estratto del bando relativo alla presente gara su n. 1 quotidiani a diffusione nazionale e n. 1 quotidiani a diffusione locale.

Ai sensi dell'art. 5 Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, le spese relative alle pubblicazioni (Quotidiani e GURI) ammontanti a circa complessivi **Euro 2.198,42 (IVA 22% esclusa)** oltre alle spese di pubblicazione dell'avviso di esito dell'appalto (aggiudicazione), sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. A tal fine, la stazione appaltante trasmette al fornitore aggiudicatario specifica richiesta di rimborso allegando copia delle fatture relative a dette spese di pubblicazione sui quotidiani. Il mancato rimborso delle spese di pubblicazione sostenute non preclude la stipula del contratto, ma in ogni caso, in occasione del primo pagamento eseguito dalla stazione appaltante a favore dell'aggiudicatario, è effettuata una ritenuta corrispondente all'ammontare del rimborso dovuto in compensazione.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI/NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI

1. Come previsto all'art. 30 del Disciplinare, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Irst di Meldola (FC) a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità,



il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Irst individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.


2. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Irst, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Irst in sede giudiziaria.

3. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Irst nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

4. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che,



anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Irst di Meldola (FC) –Direzione Generale, sede legale Via P. Maroncelli, n. 40 – 47014 Meldola (FC). L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it). Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è all'Irst di Meldola (FC) –Direzione Generale, sede legale Via P. Maroncelli, n. 40 – 47014 Meldola (FC), Tel. 0543-739415; Pec: direzione.generale@irst.legalmail.it Ai medesimi recapiti è possibile chiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.

5. L'Irst ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) il dott.ssa Mignatti Valeria email: privacy@irst.emr.it; Pec: valeria.mignatti@auslromagna.it.


RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI

1. Le notizie ed i dati, comunque venuti a conoscenza dell'O.E. aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'O.E. aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato. Il trattamento dei dati da parte dell'O.E. aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Dovrà inoltre essere conforme alla Legislazione Nazionale in materia di sicurezza dei dati e protezione vigente ed in fase di emissione. Eventuali modifiche correzioni che dovessero rendersi necessarie in seguito a dettati legislativi emanati in corso di validità del contratto di fornitura/servizio rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" compresi nel contratto di fornitura.

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E ART. 28 e 29 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

1. L'Irst, quale Titolare del trattamento dei dati, nominerà – ai fini dell'esecuzione del proprio contratto- la Società aggiudicataria nella persona del Legale Rappresentante, Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento europeo 2016/679, che si applica con decorrenza 25 maggio 2018.

2. Con successivo atto si provvederà alla nomina a Responsabile esterno al trattamento dei dati nei confronti della Società aggiudicataria ed a fornire le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati in contesto



che, come previsto dalle succitate disposizioni di legge, devono essere date dal Titolare del trattamento dei dati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Esecutore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto (scrittura privata) che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite, in via esclusiva, all'Autorità Giudiziaria del Foro di Forlì - Cesena. E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice degli appalti).

Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

ART. 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

Nello svolgimento di tutte le attività predette la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rigoroso rispetto delle norme in materia di privacy e a non divulgare a terzi non autorizzati dalla Stazione appaltante, fatti e notizie relative a persone e attività di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei lavori affidati.

ART. 23 - NORME DI RINVIO.

La procedura di affidamento e l'esecuzione dei lavori, per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente Disciplinare e dai relativi allegati, si svolgerà in ottemperanza alle norme seguenti: D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore; D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e relative Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato; alla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ("Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136") nonché alle altre disposizioni normative nazionali e comunitarie disciplinanti gli specifici settori oggetto della presente procedura di affidamento, che la ditta con la presentazione di offerta dichiara di ben conoscere ed accettare.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Americo Colamartini